

E' una indennità corrisposta alle lavoratrici madri e in casi particolari ai lavoratori padri a seguito della nascita , dell'affidamento o dell'adozione di un minore.

A CHI SPETTA

Il congedo di maternità/paternità (maternità obbligatoria) spetta:

- **Lavoratrici/lavoratori dipendenti** con attività lavorativa in corso, per i quali il pagamento viene effettuato dal datore di lavoro.
 - Lavoratrici/lavoratori disoccupati per i quali il pagamento viene effettuato direttamente dall'INPS in presenza di determinate condizioni:
 - se il congedo di maternità inizia entro 60 giorni dalla data del licenziamento/dimissioni, il diritto alla prestazione è automatico;
 - se il congedo di maternità inizia oltre 60 giorni dalla data del licenziamento/dimissioni, il diritto viene riconosciuto se la data di inizio del congedo si colloca all'interno di un periodo anche teoricamente fruibile di disoccupazione o di mobilità;
 - alle lavoratrici non assicurate contro la disoccupazione, il diritto viene riconosciuto se in possesso del requisito di 26 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio della maternità e se la stessa inizia entro 180 giorni dalla data del licenziamento/dimissioni.
 - **Lavoratrici /lavoratori sospesi** a condizione che il congedo di maternità inizi entro 60 giorni dalla data della sospensione.
 - **Lavoratrici agricole** con contratto di lavoro a tempo determinato (O.T.D.) a condizione che possano far valere i seguenti requisiti:
 - 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno solare precedente quello di inizio del congedo
 - **oppure**
 - 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno di inizio del congedo purché maturate prima dell'inizio del congedo stesso.
 - **Lavoratrici/lavoratori con rapporto di lavoro domestico** (Colf e Badanti) per i quali il pagamento viene effettuato direttamente dall'INPS, se in possesso del requisito di 52 settimane di contributi versati o dovuti in settori anche diversi da quello domestico, nel biennio precedente ovvero 26 settimane nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità.
 - **Lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata** ai sensi della Legge 335 del 1995, di seguito detti "parasubordinati", per i quali il pagamento viene effettuato direttamente dall'INPS, se in possesso i almeno tre mesi di contribuzione nella gestione separata nei 12 mesi precedenti l'inizio del congedo di maternità, purché non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
 - Lavoratrici autonome: coltivatrici dirette, mezzadre, colone, imprenditrici agricole a titolo principale, artigiane, commercianti per i quali il pagamento viene effettuato direttamente dall'INPS, purché iscritte nella rispettiva gestione previdenziale e in regola con il versamento dei contributi per tutto il periodo indennizzabile per maternità.
- L' indennità non spetta al padre lavoratore autonomo anche se affidatario o adottivo.

LA DOMANDA

La domanda di maternità deve essere presentata all'Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:

- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - **Servizi on line**);
- Contact Center integrato – n. 803164;
- Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda telematica va inoltrata prima dell'inizio del congedo di maternità ed, in ogni caso, non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all'indennità.

La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni da parto mediante una delle modalità telematiche sopra indicate.

Le lavoratrici autonome trasmettono la domanda telematica a parto avvenuto.

La domanda telematica prevede la possibilità di allegare documentazione utile per la definizione della domanda (provvedimenti di interdizione anticipata/posticipata, provvedimenti di adozione o affidamento, autorizzazione all'ingresso in Italia del minore straniero in adozione o affidamento preadottivo rilasciato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, attestazione di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato e così via).

Documentazione da presentare in forma cartacea

Il **certificato medico di gravidanza ed ogni altra certificazione medico sanitaria di legge** (ad esempio le certificazioni rilasciate ai fini della flessibilità del congedo di maternità) devono essere **presentati in originale** alla Struttura Inps competente, allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale in busta chiusa.

Sulla busta contenente la certificazione medico sanitaria è utile apporre:

- il numero di protocollo rilasciato dalla procedura di invio online

- la dicitura "documentazione domanda di maternità/paternità – certificazione medico sanitaria" (ai fini della legge sulla privacy).

QUANDO SPETTA

La lavoratrice dipendente in gravidanza (comprese le collaboratrici familiari e le lavoratrici parasubordinate) deve obbligatoriamente astenersi dall'attività lavorativa per i seguenti periodi:

- 2 mesi prima della data presunta del parto;
- 3 mesi dopo la data effettiva del parto;
- nel periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto se questa ultima si verifica in data posteriore rispetto alla data presunta;
- nel periodo di recupero dei giorni ante partum non utilizzati a seguito del **parto prematuro**;
- per tutti i periodi di interdizione anticipata disposte dalla Direzione Provinciale del Lavoro;
- fino al 7° mese di vita del minore a seguito di interdizione posticipata disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro per condizioni di lavoro che possono arrecare pregiudizio alla salute della mamma e del minore.

Se si richiede la **flessibilità**, cioè l'opportunità di svolgere l'attività lavorativa durante l'8° mese di gestazione, il congedo di maternità viene riconosciuto per i seguenti periodi:

- 1 mese prima la data presunta del parto;
- 3 mesi dopo la data effettiva del parto con aggiunta di tutti i giorni lavorati durante l'ottavo mese di gestazione.

Ai padri lavoratori dipendenti/parasubordinati il congedo per maternità spetta per il periodo post-partum solo nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, affidamento esclusivo al padre se in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici madri.

La **lavoratrice autonoma** ha diritto all'indennità per congedo di maternità retribuita, senza obbligo di astensione dall'attività lavorativa, per i seguenti periodi:

- 2 mesi precedenti la data del parto;
- 3 mesi successivi la data del parto.

Congedo di maternità in adozione/affidamento preadottivo/affidamento

- Lavoratrici/lavoratori dipendenti:
 - nel caso di adozione/affidamento preadottivo **nazionale** l'indennità spetta per i 5 mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia;
 - nel caso di adozione /affidamento preadottivo **internazionale**, l'indennità spetta per i 5 mesi successivi all'ingresso in Italia del minore. Il congedo può essere fruito anche parzialmente e frazionato, prima dell'ingresso in Italia del minore. Il periodo non fruito antecedentemente all'ingresso in Italia **può** essere fruito, anche frazionato, entro i 5 mesi dal giorno successivo all'ingresso in Italia del minore;
 - Nel caso di **affidamento** l'indennità compete per massimo 3 mesi entro 5 mesi dalla data dell'affidamento
- Lavoratrici/lavoratori parasubordinati:
 - nel caso di adozione o affidamento **nazionale**, l'indennità spetta per i 3 mesi successivi all'effettivo ingresso in famiglia del minore che, al momento dell'adozione o dell'affidamento, **non abbia superato i sei anni di età**;
 - nel caso di adozione o affidamento **internazionale**, l'indennità spetta per i 3 mesi successivi all'effettivo ingresso in famiglia del minore anche se lo stesso, al momento dell'adozione o dell'affidamento, **abbia superato i sei anni di età, fino al compimento della maggiore età**.

L'indennità è riconosciuta **anche al padre adottivo o affidatario**, qualora la madre non ne faccia richiesta e sempre che sussistano, in capo allo stesso, i requisiti previsti.

- **Lavoratrici autonome**: nel caso di adozione o affidamento hanno diritto ad un periodo indennizzabile (3 mesi successivi alla data di ingresso del bambino nella famiglia) purché il bambino all'atto dell'adozione o affidamento non abbia superato:
 - i **6 anni** di età nel caso di adozione o affidamento preadottivo e non preadottivo di bambini italiani;
 - i **18 anni** di età nel caso di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri.

QUANTO SPETTA

Congedo maternità obbligatoria

- Lavoratrici/lavoratori dipendenti: spetta una indennità pari all'80% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo indennizzabile.
- Collaboratrici familiari (Colf e Badanti): spetta una indennità pari all'80% della retribuzione giornaliera, pari alla sesta parte della media delle retribuzioni convenzionali settimanali, relative alle settimane di contribuzione comprese nel periodo preso a riferimento per il calcolo del requisito contributivo.
- Sospesi e disoccupati: spetta una indennità pari al 80% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l'inizio della sospensione o della disoccupazione.
- Lavoratrici parasubordinate: l'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari all'80% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l'accertamento del requisito contributivo.

-
- **Lavoratrici autonome:** l'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari all'80% della retribuzione convenzionale.